



Comune di Canepina
Provincia di Viterbo
P.zza Garibaldi, 23 – 01030



Allegato alla delibera G.M. n° 8 del 25/01/2007

Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di trasporto urbano ed extra-urbano rivolto ai cittadini permanentemente o temporaneamente disabili, Comuni Distretto socio sanitario VT/3 sezione distaccata di Canepina.

Art. 1 Oggetto

Il presente capitolato d'oneri è conforme allo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale Lazio n° 6419 del 24/11/98.

Il Comune di Canepina fa parte del Distretto socio sanitario VT/3 per l'erogazione dei servizi socio- sanitari. Capofila del distretto è il Comune di Viterbo. L'accordo di programma prevede di ripartire le risorse tra il Comune di Viterbo ed il Comune di Canepina in qualità di capofila della sezione distaccata comprendente i Comuni di Soriano nel Cimino – Orte – Vitorchiano – Bomarzo – Bassano in Teverina – Celleno.

L'oggetto dell'appalto è la gestione sul territorio dei suddetti Comuni del servizio trasporto, alternativo al trasporto pubblico di linea, espressamente riservato ai cittadini affetti dalle seguenti tipologie di disagio:

- a) Handicap motorio;
- b) Handicap cognitivo;
- c) Handicap sensoriale;
- d) Persone temporaneamente inabilite..

La finalità del servizio è quella di favorire il diritto alla libera circolazione ed in particolare la mobilità urbana ed extra-urbana di quanti, per impedimenti fisici e di salute mentale, trovano difficoltà o impossibilità all'uso dei comuni mezzi di trasporto pubblico.

Il servizio si configura pertanto come attività di noleggio con conducente ai sensi L.21/92 e successive modificazioni.

Art.2 OMISSIS

Art.3 OMISSIS

Art 4 Titolarità- gestione e committenza del servizio

TITOLARE del servizio è il Comune di Canepina (in seguito denominato TITOLARE) che ne affida la gestione alla Società / Ditta / Cooperativa (in seguito denominata GESTORE).

Ai fini del presente regolamento tutti i Comuni afferenti al sub-distretto VT3 che usufruiscono del servizio in oggetto saranno in seguito denominati COMMITTENTE.

Il TITOLARE provvede tramite i propri uffici alla stipula della convenzione per i trasporti ed è referente unico nei confronti del GESTORE rispetto alla stessa.

Ciascun COMMITTENTE, attraverso il proprio Assessorato ai Servizi Sociali, identifica autonomamente gli aventi diritto alla fruizione del servizio (di seguito denominati UTENTI) e le loro necessità di trasporto, fornendo al GESTORE notizie sugli stessi..

Il GESTORE provvede all'effettuazione del trasporto dei soggetti aventi diritto, alla ricezione ed organizzazione delle prenotazioni, nonché alla gestione del personale adibito al servizio in oggetto.

Il servizio è effettuato dal GESTORE con personale professionalmente preparato e mezzi attrezzati per la salita, il trasporto e la discesa di persone su carrozzella secondo quanto previsto nell'art.5 del presente regolamento.

Il TITOLARE e il GESTORE del servizio nominano, ciascuno con proprio provvedimento, un responsabile tecnico dell'attività in oggetto, comunicandosi reciprocamente per iscritto le generalità dello stesso. A ciascun COMMITTENTE dovranno essere altresì comunicate le generalità del responsabile tecnico per il GESTORE. A sua volta ciascun COMMITTENTE individuerà un proprio referente cui il GESTORE potrà rivolgersi.

Art. 5 Modalità di svolgimento dell'attività – specifiche tecniche

Per le specifiche tecniche del presente capitolato si fa riferimento all'art. 68 comma 3 lettera a) D.Lvo 163/06.

Al GESTORE potranno essere richiesti dal COMMITTENTE l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Il servizio è attivato dal GESTORE tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00.. Ove necessario e previo accordo tra le parti, potranno essere concordate modalità orarie straordinarie di effettuazione del servizio, i cui oneri saranno valutati al di fuori dei costi.

Il servizio è attivato dal GESTORE mediante l'impiego di almeno n. 3 mezzi 9 posti/cad. abilitati al servizio N.C.C., idonei al trasporto di passeggeri anche non deambulanti, omologati e collaudati conformemente alle vigenti normative. È facoltà del GESTORE sostituire, in qualsiasi momento anche senza preavviso, i mezzi adibiti all'espletamento del servizio in oggetto purché con altri confacenti alle medesime caratteristiche di cui sopra, ovvero integrare numericamente il parco automezzi rispetto al numero minimo di veicoli richiesti.

Il servizio si effettua a chiamata, previa richiesta ed accordo da effettuarsi a mezzo telefono, fax, e-mail presso la sede operativa del GESTORE.

La priorità delle chiamate viene stabilita unicamente in funzione dell'ordine di arrivo delle stesse. "L'anzianità" di iscrizione all'elenco degli aventi diritto non costituisce elemento di priorità rispetto all'ordine di arrivo delle chiamate.

Qualora s'intendesse revocare la prenotazione, questo dovrà esser fatto prima che il veicolo si rechi sul posto. Nel caso in cui l'utente manchi di revocare anticipatamente la prenotazione ed il mezzo si rechi regolarmente a destinazione, al GESTORE sarà comunque dovuto il pagamento del servizio richiesto.

Durante l'intera fascia oraria di attivazione del servizio il GESTORE dovrà garantire la ricezione di eventuali richieste / prenotazioni.

Per le attività oggetto del presente regolamento e con riferimento alla vigente normativa relativa alle qualifiche professionali del personale, il GESTORE garantisce il rispetto dei requisiti di cui all'art.6 della legge n.21, del 15 gennaio 1992.

Per l'espletamento del servizio di che trattasi il GESTORE si impegna al rispetto delle vigenti normative in materia di C.C.N.L., sicurezza sul lavoro, assicurazione previdenziale e infortunistica. Il GESTORE si impegna inoltre alla stipula di apposita polizza di RCT per eventuali danni a persone o cose conseguenti all'attività prestata dal personale di servizio.

Ai fini dell'espletamento del servizio in questione, il GESTORE potrà avvalersi della collaborazione di volontari in servizio civile, ad integrazione dell'attività espletata dal personale di servizio precedentemente indicato e, comunque, in logica complementare e non sostitutiva dello stesso.

Il GESTORE potrà essere chiamato ad effettuare due diverse tipologie di prestazioni. In relazione alla differente tipologia di prestazione resa saranno presi in considerazione costi diversi, secondo le seguenti metodologie di calcolo:

A) Servizio fisso di trasporto cumulativo: il GESTORE deve garantire l'effettuazione di spostamenti per gruppi di utenti che, pur provenendo da posti diversi, si recano tutti verso la stessa destinazione (ad es. ai centri H) ovvero che provengano tutti dal medesimo posto e vadano riaccompagnati alle singole abitazioni. Il trasporto è cumulativo quando ne usufruiscono almeno 3 (tre) utenti contemporaneamente. In tal caso i costi vengono calcolati in relazione alle seguenti voci generiche di spesa e secondo le relative tariffe direttamente concordate con il GESTORE in sede di gara d'appalto:

- Indennità giornaliera per impiego automezzo
- Costo utenza
- Indennità chilometrica di percorrenza.

B) Servizio di trasporto singolo " a chiamata ": Il GESTORE riceve presso la propria sede le prenotazioni dell'utenza, senza particolare impegno di orari ed automezzi. Il GESTORE potrà dunque, nell'ambito del proprio intero parco automezzi, disporre la destinazione del servizio all'utente che ne faccia richiesta in base agli impegni già precedentemente assunti. I costi vengono calcolati in relazione alle seguenti voci ed alle tariffe concordate con il GESTORE in sede di gara d'appalto:

- Diritto fisso di chiamata
- Indennità chilometrica relativa ai km percorsi andata e ritorno
- Costo nolo automezzo in caso di stazionamento del veicolo

È prevista la possibilità per l'utente di farsi accompagnare da una o più persone in relazione alle sue necessità. Gli accompagnatori debbono comunque iniziare e terminare il trasporto insieme all'utente.

Gli orari e i percorsi vengono stabiliti di volta in volta dal GESTORE del servizio compatibilmente alle richieste pervenute e quindi delle soste e delle fermate da effettuarsi durante il viaggio. Durante il viaggio potranno perciò essere effettuate soste per la salita e la discesa di altri passeggeri.

Gli operatori addetti all'espletamento del servizio provvedono al trasporto dell'utente, assistendolo nella salita e discesa dal mezzo, ovvero nel suo posizionamento all'interno dello stesso, e possono effettuare l'accompagnamento dell'utente fino all'interno del luogo di destinazione. Tale accompagnamento è finalizzato esclusivamente all'accesso degli utenti alle strutture nelle quali essi si recano, ma non al protrarsi della loro permanenza all'interno delle stesse. Nell'ambito del servizio di trasporto gli operatori addetti non effettuano alcun tipo di accessoria prestazione assistenziale o sanitaria.

Qualora l'utente necessitasse tuttavia di un ulteriore servizio di accompagnamento/assistenza al di fuori del trasporto, lo stesso potrà essere richiesto e concordato con il GESTORE, comportando tuttavia l'aggravio di ulteriori costi rispetto ai precedenti. Tali costi andranno all'uopo convenuti tra le parti.

Il Gestore per lo svolgimento delle attività della presente convenzione si impegna ad operare secondo gli standards relativi al personale impiegato con l'indicazione dei requisiti di professionalità.

Si impegna altresì ad indicare:

- A) Il ruolo svolto dai volontari ove eventualmente impiegati ai sensi comma 5 art. 2 L. 381/91 ;
- B) Gli standards tecnici relativi alle attrezzature ed alle strutture.

Art. 6 Modalità di accesso al servizio

Possono accedere al servizio i cittadini rientranti nelle seguenti tipologie di disagio:

- a) handicap motorio;

- b) handicap cognitivo;
- c) handicap sensoriale;
- d) anziani ultra 65 anni;
- e) persone temporaneamente inabilite e/o altri soggetti non autosufficienti.

Per ciascuna delle predette tipologie di disagio deve comunque essere comprovata l'impossibilità di provvedere in proprio allo spostamento. Tale impossibilità deve risultare da almeno una delle seguenti documentazioni:

- f) certificato di invalidità permanente con percentuale pari o superiore al 74 %;
- g) dichiarazione di handicap grave rilasciata ai sensi della legge 104/92;
- h) certificazione del medico curante o altra certificazione medica attestante la temporanea inabilità;
- i) relazione del servizio sociale comunale e/o del servizio sanitario che segue, ha in carico ovvero conosce il soggetto beneficiario del servizio.

Spetta a ciascun COMMITTENTE appurare i requisiti di appartenenza dell'UTENTE ad una delle tipologie di disagio sopra descritte.

In via preliminare i cittadini che intendono usufruire del servizio devono presentare domanda all'ufficio Servizi Sociali del Comune di propria residenza/domicilio spiegando le motivazioni / necessità per le quali si richiede il servizio. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia documento d'identità;
- b) copia certificato di invalidità rilasciato dalle apposite commissioni insediate nella ASL competente ovvero, in alternativa, copia dichiarazione di handicap grave rilasciato ai sensi della legge 104/92 o altra certificazione medica comprovante la temporanea inabilità.

In deroga a quanto sopra, il COMMITTENTE (gli uffici competenti del Comune) può individuare, sulla base delle informazioni già in suo possesso, i soggetti e le rispettive necessità per le quali riconoscere l'erogazione del servizio.

In ogni caso il COMMITTENTE, valutata la congruità delle esigenze da accogliere, dovrà formalizzare al GESTORE il proprio assenso all'effettuazione del servizio, trasmettendo tutti i dati anagrafici dell'utente avente diritto corredati da una nota descrittiva delle esigenze dello stesso. A tal fine potrà essere adottata apposita modulistica per uniformare le comunicazioni e le informazioni scambiate tra i vari committenti ed il GESTORE

Il GESTORE, acquisiti preliminarmente i dati degli utenti aventi diritto, provvederà alla ricezione e organizzazione delle prenotazioni secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

Art.7 Contribuzione degli utenti e modalità versamento tariffa

L'assemblea degli amministratori dei Comuni associati potrà determinare l'istituzione di una eventuale tariffa a carico degli utenti.

Art. 8 Ripartizione delle spese

Il servizio è finanziato con i fondi erogati dalla Regione Lazio ai sensi L. 328/2000 e L.R. 38/96, le spese dell'appalto verranno liquidate dal Comune capofila e verranno ripartite tra i Comuni associati in caso di insufficienza dei fondi regionali stanziati.

Il riparto delle spese avverrà nel seguente modo: ogni Comune pagherà la spesa sostenuta per i propri utenti al netto del contributo regionale assegnato dal Comune capofila del distretto VT/3 (Viterbo). Tale contributo verrà ripartito tra i Comuni in ragione della popolazione. Nel caso il suddetto contributo dovesse coprire l'intero costo del servizio non ci saranno spese a carico dei singoli Comuni.

Art. 9 Piani individuali di intervento

Per ogni utente del servizio può essere predisposto un piano individuale d'intervento.

Art.10 Personale

Per le attività oggetto della presente convenzione e con riferimento alla vigente legislazione relativa agli standard di personale e alle qualifiche professionali, il Gestore garantisce il rispetto del rapporto personale/utenti a norma delle vigenti disposizioni. Il Gestore, in particolare, si impegna ad utilizzare personale (soci lavoratori, dipendenti, consulenti) nella quantità, con la qualifica professionale con la qualifica professionale adeguata ai servizi da svolgere in possesso del seguente curriculum professionale formativo:

A) COORDINATORE DEI SERVIZI DI TRASPORTO: diploma di educatore specializzato o professionale o in alternativa di assistente sociale o in alternativa laurea in discipline umanistiche e due anni di esperienza nel settore socio assistenziale (servizi pubblici o privati)

Nel caso in cui il personale sia già operante presso il servizio oggetto dell'affidamento sono concepibili deroghe quali le seguenti:

COORDINATORE DEI SERVIZI DI TRASPORTO: due anni di esperienza in attività di coordinamento di domiciliari, maturati presso servizi pubblici o privati. L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo rispetto a quello definito in sede di aggiudicazione deve essere preventivamente autorizzato dagli uffici competenti, previa verifica di requisiti e caratteristiche.

B) CONDUCENTE AUTOVETTURA IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 6 L.21/92 E SUCC. MODIFICAZIONI

Il Gestore trasmette all'ente pubblico l'elenco nominativo del suddetto personale, e garantisce che lo stesso è in possesso dei rispettivi titoli di studio o attestati professionali relativi alla qualifica.

Ogni eventuale variazione dell'elenco e delle altre notizie deve essere comunicata e motivata tempestivamente, e comunque non oltre 10 giorni dall'intervenuta variazione.

Ai fini della presente convenzione, il gestore può utilizzare inoltre volontari in servizio civile ed integrazione delle attività svolte e comunque non in sostituzione degli operatori i volontari svolgono la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impegno degli operatori previsti del presente articolo.

Il gestore trasmette periodicamente l'elenco nominativo di tali figure corredato dalle specifiche modalità di utilizzo e ogni eventuale suo aggiornamento.

Per le attività oggetto della presente convenzione e per le mansioni e con i tempi di seguito specificati, l'ente pubblico e il gestore mettono a disposizione il proprio personale con comunicazione diretta fra le parti contraenti e comunque al momento dell'inizio dell'attività. Ogni variazione successiva avverrà in forma scritta.

Le responsabilità e il coordinamento tecnico operativo delle attività oggetto della presente convenzione sono affidate, con le modalità di seguito specificate al Coordinatore del servizio indicato dal gestore.

Art. 11 Osservanza condizioni di lavoro

Il gestore si impegna ad applicare per il personale impiegato (dipendenti, soci, lavoratori svantaggiati e non) il Contratto di lavoro di Settore.

Si impegna inoltre:

- a provvedere al regolare inquadramento previdenziale, infortunistico e fiscale del personale impiegato (dipendenti, soci lavoratori svantaggiati e non, collaboratori coordinati e continuativi, soci volontari) e al regolare versamento dei contributi dovuti;
- a trasmettere all'Ente pubblico copia del libro matricola, nonché dei modelli DM10 relativi al personale impiegato per il periodo di attività e copia delle relative attestazioni di pagamento dei contributi versati per il personale di cui al punto precedente;
- a precisare eventuali apporti ai soci volontari in ruoli e mansioni complementari che comunque non possono essere sostitutivi del ruolo degli operatori previsti dalla Convenzione;
- a indicare l'apporto di eventuali consulenti e specialisti, e di personale occasionali non inquadrato nel contratto di lavoro e adoperato per lo svolgimento di attività. Tale apporto deve essere confacente ad un ruolo attinente le attività professionali ed occasionali e non inquadrabile in rapporto di lavoro dipendente e attinente alla prestazione richiesta;
- a provvedere alle relative coperture assicurative integrative richieste per i rischi derivanti dalle attività del personale impiegato;
- ad osservare e fare osservare ai propri lavoratori tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nonché ad assumere tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- All'atto della comunicazione dell'aggiudicazione e in ogni caso di sostituzione di personale deve trasmettere dichiarazione attestante il curriculum professionale e formativo, i certificati di sana e robusta costituzione e copia del libretto di idoneità sanitaria degli operatori.

- Il personale a contatto con l'utenza deve tener sempre aggiornato il libretto di idoneità sanitaria. Detto personale ha carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali.
- a nominare responsabile tecnico dello svolgimento delle attività: (di cui si indicano i requisiti professionali).....
- copertura assicurativa per responsabilità civile per i danni a persone a cose conseguenti all'attività prestata.
- Alla copertura assicurativa per i rischi di infortuni dagli operatori . Le coperture assicurative sono previste anche per i volontari.

Art. 12 Aggiornamento professionale

L'ente pubblico favorisce e concorda con il Gestore iniziative di riqualificazione e aggiornamento, nelle materie connesse all'oggetto della presente convenzione.

Art. 13 Programmazione dell'attività

Compete al gestore la programmazione delle attività.

Compete all'ente pubblico la valutazione periodica dei risultati dell'attività svolta, attraverso incontri periodici volti a:

- a) All'esame congiunto delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione;
- b) Alla definizione delle modalità di partecipazione alle iniziative di riqualificazione e aggiornamento di cui all'art. 8.

Art. 14 OMISSIS
 Art. 15 OMISSIS
 Art. 16 OMISSIS

Art. 17 Durata della convenzione

La presente Convenzione avrà la durata fino al 31/12/2009 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e non potrà essere rinnovata.

Art. 18 OMISSIS
 Art. 19 OMISSIS
 Art. 20 OMISSIS
 Art. 21 OMISSIS
 Art.22 OMISSIS
 Art. 23 OMISSIS
 Art. 24 OMISSIS
 Art. 25 OMISSIS
 Art.26 OMISSIS
 Art. 27 OMISSIS
 Art. 28 OMISSIS
 Art. 29 OMISSIS

Art. 30 Norme sulla sicurezza

I datori di lavoro e/o i lavoratori autonomi a cui sono affidati appalti di lavori o opere devono rispettare quanto contenuto nell'art.4 del D.Lgs 626/94 (obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto), devono erudire i propri lavoratori circa quanto contenuto nell'art. 5 del D.Lgs 626/94 (obblighi dei lavoratori), art.21 del D.Lgs 626/94 (informazione dei lavoratori); art. 22 del D.Lgs 626/94 (formazione dei lavoratori).

Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs 626/94devono:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2; tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Il datore di lavoro della ditta appaltante i lavori consegnerà il documento della valutazione dei rischi al datore di lavoro della Ditta appaltatrice. Il datore di lavoro della ditta appaltatrice potrà richiedere di apportare variazione alla valutazione dei rischi se ritenuta non congrua al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto. Il datore di lavoro della ditta appaltatrice fornirà al datore di lavoro della ditta appaltante il proprio documento di valutazione dei rischi, contenente nello specifico le forniture e/o le opere e/o i lavori oggetto di appalto (art.9 D.Lgs 528/99 – art.4 D.Lgs 626/94). Il datore di lavoro o i lavoratori autonomi della ditta appaltatrice dei lavori sono responsabili della fornitura, consegna e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale necessitanti per lo svolgimento di quanto oggetto dell'appalto. Il datore di lavoro o i lavoratori autonomi della ditta appaltatrice dei lavori sono responsabili della formazione ed informazione dei propri lavoratori circa i lavori oggetto dell'appalto, circa le emergenze, l'utilizzo delle attrezzature, l'utilizzo dei macchinari, l'utilizzo di eventuali sostanze chimiche, lo svolgimento dei lavori in presenza del rischio biologico- rumore- amianto; sono responsabili della formazione ed informazione circa l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. La ditta appaltatrice non deve eseguire lavori non espressamente citati all'interno dell'appalto; non deve utilizzare macchinari o attrezzature non conformi a quanto prescritto in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 626/94, DPR 547/55.

Art. 31 OMISSIS
Art. 32 OMISSIS